

La presente determinazione n. 69 del 15 LUG. 2013 è stata affissa all'Albo dell'A.T.E.R.

dal 15 LUG. 2013 al _____

Matera, _____

IL DIRETTORE
(dott. Luigi Vergari)

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

L'anno duemilatreddici il giorno Quindici del mese di Luglio, il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE n. 69/2013 del 15 LUG. 2013

OGGETTO: Liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2011 in favore del Sig. Emanuele Antezza .

Responsabile della Posizione Organizzativa *Personale*
- dott. Massimo CRISTALLO

Responsabile della Posizione Organizzativa *Bilancio*
- dott. Michele BIANCO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa *Personale*;

Vista la nota prot. n. 2821 del 15 marzo 2012, a firma congiunta del Direttore e dell'Amministratore Unico, con la quale l'Ufficio Bilancio e Personale è stato invitato a disporre con urgenza gli adempimenti necessari all'iscrizione ai fini TFS in base alle vigenti disposizioni di legge;

Considerato che a partire dall'anno 2012 l'ATER di Matera sta provvedendo al versamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi relativi al trattamento di fine rapporto (comunque denominato);

Considerato che le proprie note prot. n. 2951 del 16 marzo 2012, 7842 del 9 luglio 2012, 15918 del 13 novembre 2012, 17656 del 20 dicembre 2012 e 7234 del 5 giugno 2013, indirizzate alla competente sede regionale INPS, non hanno ottenuto alcun riscontro da parte del predetto istituto previdenziale in ordine agli adempimenti dovuti da questa Azienda per i periodi pregressi;

Rilevato che a tutt'oggi, pur con l'ultimo sollecito effettuato con la detta nota n. 7234/2013, il competente istituto previdenziale non si è espresso sulla vicenda de qua;

Considerato che il permanere di una situazione "indefinita" continua a determinare per l'Azienda l'ulteriore rivalutazione, con i relativi oneri connessi, relativamente alle somme accantonate a titolo di TFR fino al 31 dicembre 2011;

Richiamato il contenuto e le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione trasmessa con propria nota n.3730 del 15 marzo 2013;

Esaminato l'art.2120 del codice civile, come modificato dall'art.1 della legge 29 maggio 1982 n. 297, il quale prevede, a favore del prestatore d'opera, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il diritto al trattamento di fine rapporto, secondo le modalità riportate nelle stesse norme;

Tenuto conto, così come si rileva dal prospetto allegato e sottoscritto dal Responsabile del procedimento, che l'importo complessivo accantonato dall'Azienda fino al 31 dicembre 2011, comprensivo della rivalutazione al 31 dicembre 2012, risulta pari a € 1.364.168,68, di cui € 17.121,00 in favore del Sig. Emanuele Antezza, collocato a riposo con decorrenza 1-1-2013 giusta deliberazione n. 100 del 15/11/2012;

Considerato che il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2011 dal Sig. Emanuele Antezza, per effetto del citato dettato normativo, pari a € 17.121,00, al lordo delle ritenute di legge, deve essere corrisposto all'interessato, anche perché il rapporto di lavoro del medesimo è cessato in data 31 dicembre 2012, facendo conseguire il presupposto del dovuto pagamento di quanto maturato in ordine al trattamento in questione;

Considerata l'urgenza di procedere alla liquidazione di quanto dovuto al Sig. Antezza, essendo comunque intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e anche al fine di evitare l'incardinarsi di possibili contenziosi;

Accertato, con il supporto del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, che l'onere economico di cui trattasi trova capienza in conto gestione residui sul capitolo di bilancio n. 10201 "prestazioni di lavoro e relativi contributi", che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il bilancio di previsione 2013, adottato con deliberazione n. 110/2012 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta n. 51/2013 ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2006;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare a favore del Sig. Emanuele Antezza, nato a Matera(MT) il 21-3-1956, la somma lorda di € 17.121,00, a titolo di trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 del codice civile, come modificato dall'art.1 della legge 29 maggio 1982 n.297, così come risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente determinazione,
3. Di imputare il suddetto importo in conto gestione residui sul capitolo di bilancio n. 10201 "prestazioni di lavoro e contributi – altri oneri", che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dirigente
(dott. Vito Ruggieri)

